

17/4/2025



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



25/34/CU09/C11

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, CON IL
MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
CON IL MINISTRO DEL TURISMO, RECANTE "SOSTEGNO AL SETTORE
FIERISTICO NAZIONALE E AI MERCATI REGIONALI"**

Parere, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate:

Premessa.

In premessa si riportano le osservazioni precedentemente trasmesse rispetto all'art 33 della legge 206/2023

In merito alle lett. a) e d), comma 2, dell'art 33 della L. 206/2023 recanti: "*i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese... (omissis)*"; nonché "*le modalità per evitare duplicazioni di intervento... (omissis)*" preliminarmente le Regioni rilevavano che l'attuazione degli interventi a sostegno del settore fieristico dovesse seguire le stesse modalità attuative del sostegno ai mercati regionali in quanto materia esclusiva delle Regioni, e pertanto i fondi dovrebbero essere attribuiti alle Regioni con le medesime modalità.

Per rendere concreta la previsione di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 33 della legge 206/2023, le Regioni segnalavano in particolare la necessità di considerare le molteplici iniziative nazionali adottate, sia a livello centrale (cfr. ICE AGENZIA; SIMEST) sia a livello periferico (cfr. REGIONI; CCIAA) per i cd. "voucher fiera" già rivolti alle imprese.

Per quanto riguarda le priorità per le manifestazioni fieristiche, le Regioni suggerivano come criterio principale il riferimento al calendario fieristico, quindi primariamente le fiere internazionali, eventualmente anche le fiere nazionali, con il riconoscimento di premialità alle manifestazioni certificate ISO25639:2008. In aggiunta a tale criterio, le Regioni suggerivano di attribuire priorità alle fiere che risultano maggiormente radicate nel territorio con un positivo impatto nel promuovere l'economia del territorio di appartenenza aventi caratteristiche aggregative e culturali e che si svolgono in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

A

In relazione al decreto in oggetto, per la parte relativa alle manifestazioni fieristiche si propongono le seguenti osservazioni:

- Articolo 5, lett d), rispetto ai requisiti di partecipazione, si suggerisce di dettagliare meglio: "non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata per le start-up innovative o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m"
- In relazione all'articolo 7 si chiede di precisare come sono stati stabiliti i settori ai quali sono stati associati più elevati costi dell'esposizione fieristica. Si chiede inoltre se sia stato effettuato uno studio su un numero congruo di fiere nel corso degli anni per essere giunti a definire questi settori.
- Articolo 9, comma 6 si chiede di esplicitare con riferimento alla graduatoria come si deve procedere in caso di parità di punteggio.
- Articolo 10, comma 2 lett. b) rispetto alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture non vengono fornite indicazioni più dettagliate, si propone di prendere in considerazione le seguenti previsioni "Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione; Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzii il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori); non sono ammissibili pagamenti in contanti o tramite compensazione".
- Articolo 10 comma 5: si chiede di inserire la specifica per cui in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 48 bis del dpr 602/73, oltre a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti, non si procede all'erogazione.

Inoltre, per la parte che riguarda gli organizzatori di manifestazioni fieristiche si chiede di specificare meglio alcuni aspetti che riguardano il partenariato tra i soggetti, nello specifico, se il contributo possa essere erogato al soggetto capofila singolo partner.

Infine, per l'art 18 sull'erogazione del contributo, si chiede di chiarire come avviene il pagamento delle due quote, ed in relazione alla percentuale minima del 30% se è una percentuale del contributo oppure dell'investimento.

Per quanto riguarda la parte relativa ai **mercati rionali**, si segnala:

All'articolo 1, comma 1, lett. e) - definizione di mercati rionali - è scritto, tra l'altro, che gli stessi devono essere "aree attrezzate e/o coperte". Ciò sembra significare che le aree non attrezzate e scoperte siano escluse. Se così fosse, sarebbero esclusi dai benefici del provvedimento la maggior parte dei mercati, che si svolgono su strade pubbliche. Inoltre, si chiede di specificare quali siano le "caratteristiche aggregative e culturali" che dovrebbero caratterizzare i suddetti mercati.



A

I chiarimenti relativi alla definizione sono necessari anche al fine di comprendere se le risorse messe a disposizione, ed individuate all'articolo 20, siano congrue rispetto al numero di mercati regionali potenzialmente coinvolti dalle agevolazioni in questione.

Con riferimento, infine, all'articolo 21, comma 2, si chiede di chiarire cosa si intenda per "mercati regionali attrattivi sul versante turistico".

Si segnala infine la necessità che le risorse non utilizzate eventualmente da quelle Regioni che non ne hanno fatto richiesta vengano immediatamente ripartite tra quelle che hanno fatto domanda ed entro un termine ristrettissimo per consentire loro di impegnare le risorse entro il 2025.

Roma, 17 aprile 2025



